

Molise

Legge regionale 27 settembre 1999 n. 33 (Art. 8)

Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59».

Pubblicata nel B.U. Molise 1° ottobre 1999, n. 18.

Art. 8

Attività commerciali, artigianali e di somministrazione nei centri storici e centri commerciali naturali ⁽⁶⁾.

1. I Comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 3, prevedono e favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2. È individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'*articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni con popolazione residente pari o superiore a 3.000 abitanti:

a) prevedono adeguate opere di urbanizzazione e misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;

b) predispongono soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;

c) individuano nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico e amatoriale, di fiori, piante ed altri;

d) possono individuare nel centro storico aree nelle quali non è consentito l'insediamento di medie strutture di vendita;

e) predispongono interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;

f) stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità di cui al comma 1;

4. Gli interventi previsti al comma 3 sono facoltativi per i Comuni aventi popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

5. Gli interventi che i Comuni predispongono in attuazione del comma 3, possono essere finanziati dalla Regione fino alla misura del 40 per cento della spesa ⁽⁷⁾.

6. La Giunta regionale adotta, sulla base dei criteri e modalità predeterminati con proprio atto, un piano di assegnazione dei contributi previsti al comma 5.

7. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei **centri commerciali naturali**, di cui al comma 8, costituiti nella forma di società consortile.

8. Per "centro commerciale naturale" si intende un sistema di esercizi coordinati ed integrati tra loro per una comune politica di sviluppo e promozione di un territorio determinato e delle attività economiche in esso allocate.

9. Ai fini di cui al comma 7, la Regione finanzia i progetti elaborati dai centri commerciali naturali che siano oggetto di apposita intesa con il comune territorialmente competente ed eventualmente con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e privati. Alla Regione è riservato il controllo sulla spesa finanziata.

10. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto gli obiettivi, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di cui al comma 9 e individua nello stesso le spese ammissibili, l'intensità di agevolazione concedibile e le modalità di rendicontazione, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori.

11. I provvedimenti della Giunta regionale che disciplinano i finanziamenti di cui ai commi 9 e 10 sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 23 novembre 2010, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 15, comma 1, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Attività commerciali e artigianali nei centri storici. 1. Per ali effetti di quanto previsto dall'*articolo 6, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998*, i comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 3, favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2. È individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni:

- a) prevedono adeguate opere di urbanizzazione nonché misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;
- b) predispongono soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;
- c) individuano nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico e amatoriale e di fiori e piante;
- d) individuano nel centro storico aree nelle quali non è consentito l'insediamento di medie strutture di vendita;

e) predispongono interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;

f) stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

4. Gli interventi che i comuni predispongono in attuazione delle previsioni dagli stessi adottate ai sensi dei commi 1 e 2 sono finanziati dalla Regione nella misura del 40% della spesa massima ammissibile di lire 200 milioni per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di lire 100 milioni per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

5. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, la Giunta regionale adotta un piano di assegnazione dei contributi previsti al comma 4 sulla base dei criteri di priorità predeterminati dal Consiglio regionale, delle domande pervenute dai comuni e previo parere di una apposita commissione tecnica composta da due dirigenti regionali ed un esperto esterno in urbanistica.

6. I comuni possono esonerare gli esercizi di vicinato ubicati nel centro storico dall'obbligo di chiusura domenicale, festiva, infrasettimanale e notturna e possono regolamentare in maniera più ampia gli orari di vendita in deroga alle disposizioni generali.

7. Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato nel centro storico per evitare pregiudizio alla realizzazione di programmi di qualificazione urbanistico - commerciale, finalizzati ad infrastrutture e servizi, già adottati in relazione o nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 3, o comunque vigenti.».

(7) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).